

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 43 DEL 24 NOVEMBRE 2017

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **SALDO IMU ENTRO IL 18 DICEMBRE**

Entro il 18 dicembre va versato il saldo Imu 2017. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2017, a conguaglio di quanto versato in acconto. In caso di mancata pubblicazione nei termini si utilizzeranno le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

Pagina 5

- **ACCONTO MINIMI E FORFETARI**

Tra i contribuenti tenuti al versamento degli acconti, entro il prossimo 30 novembre 2017, vi sono anche coloro che hanno aderito ai regimi agevolati minimi o forfettari. Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di passaggio dal regime ordinario a quello agevolato, e viceversa.

Pagina 10

- **LE NOVITÀ DELLA LEGGE EUROPEA 2017**

E' stata approvata dalla Camera dei deputati la Legge Europea 2017. In questa scheda una carrellata delle novità introdotte, con un focus sulle notizie fiscali.

Pagina 16

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **TARI, IL PROBLEMA DELLA QUOTA VARIABILE E LA RICHIESTA DI RIMBORSO**

Nella nostra consueta rubrica riepiloghiamo le modalità di calcolo della Tari alla luce della recente circolare del Mef del 20.11.2017 con cui è stato chiarito che la quota variabile deve essere applicata una sola volta, e non tante volte quante sono le pertinenze, come fatto da molti comuni negli ultimi anni.

Pagina 21

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 28

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 24.11.2017 ALL' 8.12.2017**

Pagina 29

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**REI, reddito di inclusione: le domande dal 1° dicembre 2017**

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 172/2017 con le istruzioni operative sul Reddito di inclusione (Rel) istituito dal decreto n.147/2017: la misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale commisurata alla situazione economica dei nuclei familiari, che richiede l'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il Rel è composto da:

- ◆ un **beneficio economico** (circa 3000 euro annui, minimi, riparametrati sulla base dei componenti del nucleo familiare con limite massimo pari all'assegno sociale 448 euro mensili);
- ◆ una componente di **servizi alla persona**, descritta in un progetto personalizzato a cura dei servizi sociali territoriali, che può comprendere anche un programma di ricerca di occupazione per il capofamiglia.

Il Rel è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. Tale reddito, in quanto prestazione assistenziale, è escluso da tassazione. **Non è cumulabile con NASPI e altri ammortizzatori sociali.**

I requisiti per il REI prevedono un **ISEE inferiore a 6.000 euro** quindi ampliano l'accesso rispetto al precedente SIA, che era garantito ai nuclei con ISEE inferiore a 3000 euro.

Il Rel è **erogato dall'INPS mediante** l'utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata "**Carta Rel**" (emessa da Poste Italiane spa) **previa presentazione di apposita e della dichiarazione DSU** dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno, **per la durata massima di 18 mesi continuativi**. Può essere richiesto dopo 6 mesi di interruzione per un ulteriore periodo di 12 mesi

La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017 utilizzando il modulo allegato alla circolare Inps 172/2017.

**Al via i bonifici istantanei: disponibilità immediata sul conto del beneficiario**

Dal 21 novembre è divenuto operativo il c.d. bonifico istantaneo in euro, che consentirà di **effettuare pagamenti istantanei**, tramite bonifico, **in 10 secondi, tutti i giorni della settimana**, dal lunedì alla domenica, **24 ore su 24**, e con **disponibilità immediata** del denaro sul conto del beneficiario.

Per l'esecuzione dei bonifici istantanei, è **sufficiente che l'ordinante e il beneficiario siano titolari di un conto corrente presso una delle banche aderenti alla piattaforma europea RT1:**

- ◆ ABN AMRO Bank
- ◆ AS SEB Bank
- ◆ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- ◆ Banca Patrimoni Sella

- ◆ Banca Sella S.p.A.
- ◆ Banca Sella Holding SpA
- ◆ Banco de Sabadell
- ◆ Bankia S.A.
- ◆ CaixaBank
- ◆ ERSTE Group Bank AG
- ◆ Intesa Sanpaolo SpA
- ◆ Latvijas Banka - Bank of Latvia
- ◆ Lietuvos Bankas - Bank of Lithuania
- ◆ Raiffeisen Bank International AG
- ◆ Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
- ◆ UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank)
- ◆ UniCredit S.p.A
- ◆ Verso Bank

**La somma massima che si potrà trasferire sarà di 15 mila euro**, mentre per quanto riguarda i costi, ogni istituto applicherà la sua commissione:

#### **TARI 2017: pubblicata la Circolare MEF con i chiarimenti. Esempi di calcolo**

Il MEF con la Circolare 1/2017 del 20 novembre ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. La circolare ha chiarito che

- ◆ la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa,
- la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo.

Qualora il contribuente abbia versato il tributo per un importo maggiore di quello corretto, lo stesso può chiedere il rimborso, relativamente alle annualità a partire dal 2014.

#### **Decreto fiscale 2017: approvato al Senato il maxi emendamento di modifica**

È stato approvato al Senato il ddl di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018. Il testo passa alla Camera. Le principali novità sono le seguenti:

- ◆ **Rottamazione bis:** dalla possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali ricevute fino al 30 settembre 2017; al posticipo al 7 dicembre del termine per rientrare nella rottamazione 2016, le novità non mancano.
- ◆ **Spesometro 2018:** introdotta la scadenza semestrale e la possibilità di trasmettere un documento cumulativo per le fatture sotto i 300 euro. Niente sanzioni se gli errori di trasmissione del primo semestre 2017 vengono sanati entro febbraio 2018.
- ◆ **Equo compenso professionisti:** previsto un equo compenso per tutti i professionisti e i lavoratori autonomi.

- ◆ **Affitto fuori sede:** la detrazione dei canoni coinvolgerà gli studenti fuori sede a partire da 50 Km per coloro che risiedono in zone montane e/o disagiate
- ◆ **Credito d'imposta investimenti in pubblicità:** estensione dell'agevolazione anche alle testate online e agli investimenti del terzo settore

### **Conversione decreto fiscale 2018: cosa cambia per la Rottamazione**

La legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 modifica le norme per la rottamazione delle cartelle. In particolare:

- ◆ proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017
- ◆ proroga da aprile a luglio 2018 il termine per il pagamento della rata da versare nel 2018;
- ◆ riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016;
- ◆ riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute,
- ◆ estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

### **Estinzione per compensazione: la Risoluzione dell'Agenzia**

Con la Risoluzione 140, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'estinzione per compensazione dei debiti oggetto di accollo. Il documento di prassi ha chiarito che deve negarsi che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario.

### **Rimborso TARI in eccesso. I comuni pronti a pagare**

L'ANCI informa che i comuni sono concordi nel rimborsare i cittadini che hanno versato in eccesso la TARI. I Comuni si dicono propensi a riparare all'errore, che ha portato parte dei contribuenti a versare un ammontare TARI superiore a quanto dovuto, mediante il rimedio dell'autotutela.

Concludiamo informando che il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la circolare "Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati". Pubblicata le FAQ al D.Lgs. 90/2017 insieme con gli allegati utili per la professione dell'avvocato.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: Saldo Imu entro il 18 dicembre 2017**

Entro il 18 dicembre va versato il saldo Imu 2017, quest'anno infatti il 16 cade di sabato. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2017, a **conguaglio di quanto versato in acconto**. In caso di mancata pubblicazione nei termini si utilizzeranno le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

<b>SALDO IMU ENTRO IL 18 DICEMBRE</b>	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<p><b>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile</b>, ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione).</p> <p><b>L'IMU non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>all'abitazione principale<sup>1</sup> non di lusso e alle relative pertinenze</b> appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale). L'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.</li> <li>◆ <b>Le abitazioni principali di lusso</b> (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <b>sono assoggettate ad IMU e godono della detrazione di € 200</b> che il Comune può aumentare fino all'azzeramento dell'imposta;</li> <li>◆ <b>ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> (c.d. <b>immobili merce</b>) fino a quando permane tale destinazione e se risultano non locati<sup>2</sup>;</li> <li>◆ <b>ai fabbricati rurali strumentali<sup>3</sup>.</b></li> </ul> <p><b>Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se non di lusso, non deve pagare l'IMU;</li> <li>◆ se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro.</li> </ul> <p>Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sono equiparati per legge ad abitazione principale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie</b> a proprietà indivisa,</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

<sup>2</sup> Art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011.

<sup>3</sup> Sono quelli che possiedono i requisiti contenuti nel comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 557/93 (conv. L. 133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, ad esempio: alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali ecc...

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ✓ **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008
- ✓ **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ **unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, **posseduto dal personale**:
  - in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  - dipendente delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile;
  - del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**;
  - appartenente alla **carriera prefettizia**;
 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ la sola **unità immobiliare**:
  - **posseduta da cittadini italiani**:
  - non residenti in Italia;
  - **iscritti all'AIRE** (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  - già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
 a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- ◆ **Possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale**:
  - ✓ **unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari**, purché non locata.

Sono inoltre **esenti dall'IMU**:

- ◆ gli **immobili posseduti dallo Stato**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ◆ fabbricati classificati o classificabili nel **gruppo catastale E** (stazioni, ponti, fari ecc....);
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali** ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
- ◆ **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**;
- ◆ **fabbricati di proprietà della Santa Sede**;
- ◆ **immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
  - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
  - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85).

Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. La parte dell'immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove

	<p>non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all'attività non commerciale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fabbricati colpiti dagli eventi sismici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);</li> <li>✓ del 2012 dell'Emilia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017);</li> <li>✓ del 24.08.2016 nell'Abruzzo Lazio Marche e Umbria (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020);</li> </ul> </li> <li>◆ <b>immobili siti nelle Zone Franche Urbane</b>, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali</b> iscritti nella previdenza agricola, <b>indipendentemente dalla loro ubicazione</b>.</p> <p>Con una nota del Mef del 23.05.2016, è stato chiarito che <b>godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti</b> del coltivatore diretto, che risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretta coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;</li> <li>◆ iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.</p> <p><b>Godono dell'agevolazione</b>, altresì, <b>le società agricole</b> in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), <b>il coltivatore diretto e IAP</b>, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, <b>che abbiano costituito una società di persone</b> alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p> <p>Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei <b>criteri stabiliti con C.M. 9/1993</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;</li> <li>◆ quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.</li> </ul> <p>Sono poi <b>esenti Imu anche i terreni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale</b>, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;</li> <li>◆ <b>ubicati nelle isole minori</b> (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).</li> </ul>
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p><b>La base imponibile IMU</b> si calcola assumendo come valore dell'immobile la <b>rendita catastale</b> risultante all'inizio del periodo, <b>rivalutata del 5%</b>, e</p>

moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

- ◆ 160 Gruppo A (escluso A/10) - categorie C/2, C/6 e C/7;
- ◆ 140 Gruppo B - Categorie C/3, C/4 e C/5;
- ◆ 80 Categorie A/10 e D/5;
- ◆ 65 Gruppo D (escluso D/5);
- ◆ 55 Categoria C/1.

La **base imponibile** è **ridotta al 50%<sup>4</sup>** per:

- ◆ **gli immobili di interesse storico artistico;**
- ◆ **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

**Dal 2016** è stata introdotta la **riduzione** della base imponibile Imu **del 50%** per gli **immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado**. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- ◆ il contratto sia registrato;
- ◆ il comodante:
  - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, **il comodante deve presentare la dichiarazione IMU** che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la **riduzione del 25% dell'aliquota Imu** deliberata dal Comune, nel caso di **immobili locati a canone concordato**, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l'aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell'8‰, l'aliquota da applicare sarebbe del 6‰.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM -per il 2016 il Dm è quello del 29.02.2016.

**Per gli immobili** a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'uso (**imbullonati**). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per l'IMU 2016. A regime rileva la rendita risultante all'1.1 dell'anno di imposizione.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione**, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione

<sup>4</sup> Art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.



	<p>dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.</p> <p>Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i <b>terreni agricoli</b>, occorre <b>aumentare il reddito dominicale 25% e moltiplicato per 135. Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali</b> iscritti nella previdenza agricola, <b>è prevista ora l'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.</b></p> <p>Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare <b>il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2017.</b></p>	
<b>ALIQUOTE</b>	<b>Le aliquote IMU</b> sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:	
	<b>ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)</b>	<b>4‰</b>
	<b>ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI</b>	<b>7,6‰</b>
	In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, sia è <b>indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune</b> e pubblicato sul sito Internet del MEF.	
<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>	<p><b>Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.</b></p> <p>Il versamento va effettuato <b>arrotondando all'unità di euro</b>, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.</p> <p>Se il <b>versamento</b> avviene <b>con il mod. F24</b>, bisogna utilizzare i seguenti <b>codici tributo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>3912</b>, abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9);</li> <li>◆ <b>3914</b>, terreni;</li> <li>◆ <b>3916</b>, aree fabbricabili;</li> <li>◆ <b>3918</b>, altri fabbricati;</li> <li>◆ <b>3925</b>, immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato;</li> <li>◆ <b>3930</b>, immobili ad uso produttivo (cat. D), eventuale incremento di aliquota da parte del Comune.</li> </ul>	
	<p><b>In alternativa</b> è possibile effettuare il versamento con <b>bollettino di c/c/p</b>, indicante il <b>numero</b> di c/c "<b>1008857615</b>", valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, <b>in presenza di più immobili</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in Comuni diversi</b>, è necessario utilizzare <b>tanti bollettini quanti sono i Comuni</b> ai quali va versata l'IMU;</li> <li>◆ <b>nello stesso Comune</b>, è possibile versare l'<b>IMU con un unico bollettino</b> di c/c/p.</li> </ul>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: Acconto minimi e forfettari**

Entro il prossimo 30.11.2017 va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'**acconto delle imposte sui redditi** ed Irap relativi al 2017.

Tra i contribuenti tenuti al versamento delle imposte figurano anche contribuenti **minimi** ex art. 27 D.L. 78/2011 e contribuenti **forfettari** ex articolo 1, co. 64, Legge di Stabilità 2015.

Circa le modalità di calcolo dell'acconto bisogna fare particolare attenzione in caso di passaggio da regime ordinario a regime agevolato e viceversa.

ACCONTO MINIMI E FORFETTARI	
<b>CONTRIBUENTI MINIMI</b>	<p>Nel corso del 2014, il Legislatore è intervenuto più volte apportando modifiche al regime dei contribuenti <b>minimi</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la Legge di Stabilità 2015, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime agevolato dei contribuenti minimi, consentendo comunque ai contribuenti in attività al 31 dicembre 2014 di continuare ad avvalersene fino a scadenza naturale;</li> <li>◆ successivamente, il Decreto c.d. "Milleproroghe" (D.L. n. 192/2014), ha apportato un'ulteriore modifica, consentendo ai contribuenti di aderire al regime dei contribuenti minimi fino al 31 dicembre 2015.</li> </ul> <p>Pertanto, dette modifiche normative fanno sì che quello dei contribuenti minimi sia un regime rispetto al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non è più possibile l'accesso</b> dal 1° gennaio 2016;</li> <li>◆ è possibile la <b>permanenza fino alla sua scadenza naturale</b> per coloro che applicano tale regime al 31 dicembre 2015, ossia:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nei primi cinque anni di attività;</li> <li>✓ entro il limite maggiore del compimento del trentacinquesimo anno di età.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un'<b>imposta sostitutiva</b> dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%. Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi l'imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF e pertanto l'eventuale debenza di acconto si determina nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ acconto non dovuto: qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza", quadro LM) sia pari o inferiore ad € 51,65;</li> <li>◆ acconto in unica soluzione, qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza") sia superiore ad € 51,65 ma non ad € 257,52. In tal caso l'acconto è dovuto nella</li> </ul>

misura del 100%, da versare entro il 30 novembre;

- ◆ acconto in due rate, qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza") sia superiore a € 257,52:
  - ✓ 40% entro il 20 giugno (21 luglio con maggiorazione dello 0,40%);
  - ✓ 60% entro il 30 novembre.

Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi va effettuato con i seguenti **codici tributo**, istituiti con Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52:

- ◆ "1793" per la prima rata di acconto;
- ◆ "1794" per la seconda o unica rata di acconto.

Il versamento del secondo acconto **non è rateizzabile**.

I contribuenti che fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi risultano soggetti ad IRPEF oppure ad imposta sostitutiva al 15%, se gli stessi accedono al regime forfetario, se in possesso dei requisiti.

Nel primo caso, considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. REDDITI PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all'IRPEF) che successivamente **verrà fatta "confluire" nell'IRPEF**.

In sostanza, tali contribuenti versano l'acconto 2017 utilizzando i codici tributo previsti per l'imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. REDDITI 2018 PF.

Tali soggetti possono però scegliere di non versare affatto l'acconto dell'imposta sostitutiva, posto che non saranno più soggetti a tale imposta. L'eventuale versamento va effettuato:

- ◆ a titolo di acconto utilizzando i codici tributo "1793" (prima rata) e "1794" (seconda o unica rata);
- ◆ del saldo 2016 utilizzando il codice tributo "1795".

Nel secondo caso, i contribuenti che **fuoriescono dal regime dei minimi** (ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2017) e adottano il regime **forfetario**, determineranno il reddito 2017 in via forfetaria secondo le modalità illustrate dalla norma istitutiva, ed assoggettando lo stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%. Si ritiene sia possibile versare in tal caso con i codici tributo relativi al regime dei minimi ("1793", "1794", "1795").

I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2017 e hanno applicato il regime ordinario, se nel corso del 2017 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% (cod. tributo "1793" e "1794"), possono scomputare quanto versato dall'IRPEF dovuta per il 2017 indicando tali somme a rigo RN38, col. 4.

	PERIODO 2016	PERIODO 2017			
	REGIME	REGIME	IMPOSTA DOVUTA	ACCONTO 2017	
				CRITERIO	BASE DI CALCOLO
MINIMI		MINIMI	Imposta sostitutiva 5%	Storico o previsionale	5% x imponib. stor/prevent
		FORFETTARIO	Imposta sostitutiva 15% - 5%		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ assoggettano il reddito 2017 all'imposta sostitutiva (15%);</li> <li>✓ versano l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del mod. REDDITI 2018 PF.</li> </ul>
		ORDINARIO IVA	Irpef		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ determineranno il reddito 2017 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</li> <li>✓ versano l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF</li> </ul>
<b>CONTRIBUENTI FORFETARI</b>	<p>Per i contribuenti <b>forfettari</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 64, Legge di Stabilità 2015, il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP in misura pari al 15% (5% per i forfettari start-up a partire dal 2016, ai sensi del comma 65, Legge n. 190/2014).</p> <p>Per i soggetti in regime forfettario l'imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le <b>stesse modalità</b> e termini previsti per i soggetti IRPEF.</p> <p>Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfettari va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione 11</p>				

giugno 2015, n. 59:

- ◆ "1790" per la prima rata di acconto;
- ◆ "1791" per la seconda o unica rata di acconto. Il secondo acconto non è rateizzabile.

I contribuenti che nel 2017 accedono al nuovo regime fiscale agevolato possono provenire da:

◆ **regime ordinario.**

Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l'ipotesi di una determinazione dell'acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d'impresa/lavoro autonomo; si deve prestare attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all'altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15%;

◆ **regime dei minimi** (art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011).

I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2016 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell'imposta, quindi, dal 5 al 15%; tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti e quindi non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15%; se viene effettuato il versamento degli acconti è consigliabile utilizzare i codici 1790 e 1791.

I contribuenti che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario e **fuoriescono con l'anno 2017**, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitano in regime **ordinario**.

In tal caso:

- ◆ il reddito 2016, essendo determinato in via forfetaria, è assoggettato ad imposta sostitutiva;
- ◆ il reddito 2017 sarà determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF.

Nel 2017 il contribuente si trova soggetto all'IRPEF, e quindi dovrebbe versare l'acconto per tale imposta, ma non trova nel 2016 base imponibile per l'individuazione dell'acconto.

Tuttavia, come è possibile il riporto degli acconti d'imposta per i soggetti provenienti dai minimi, sulla base di quanto previsto nel rigo RN38, col. 4 si può supporre che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano **versare l'acconto dell'imposta sostitutiva** (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all'IRPEF) che successivamente verrà fatta "confluire" nell'IRPEF (REDDITI 2018).

	PERIODO 2016	PERIODO 2017			
	REGIME	REGIME	IMPOSTA DOVUTA	ACCONTO 2017	
				CRITERIO	BASE DI CALCOLO
MINIMI		MINIMI	Imposta sostitutiva 5%	Storico o previsionale	5% x imponib. stor/prevent
		FORFETTARIO	Imposta sostitutiva 15% - 5%		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ assoggettano il reddito 2017 all'imposta sostitutiva (15%);</li> <li>✓ versano l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del mod. REDDITI 2018 PF.</li> </ul>
		ORDINARIO IVA	Irpef		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ determineranno il reddito 2017 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</li> <li>✓ versano l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF</li> </ul>
<b>TERMINI DI VERSAMENTO</b>	I termini di versamento dell'acconto per i contribuenti minimi possono essere così riassunti nella tabella seguente:				
	<b>ACCONTO</b>	<b>DATA DI PAGAMENTO</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>RATEIZZABILE O MENO</b>	

	<b>I° acconto 2017</b>	20 luglio (o 21 agosto con luglio con maggiorazione dello 0,40%)	1793 (regime dei minimi) 1790 (regime forfettario)	Rateizzabile massimo fino a novembre 2017
	<b>II° o unico acconto 2017</b>	30 novembre 2017	1794 (regime dei minimi) 1791 (regime forfettario)	Non rateizzabile

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

**INFORMAZIONE FISCALE**

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: Le novità della Legge Europea 2017**

Nella seduta dell'8 novembre 2017, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la Legge Europea 2017 con 247 sì, 72 no e 44 astenuti.

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera il 19 maggio 2017 ed è stato approvato con modifiche il 20 luglio. Durante l'esame presso il Senato, conclusosi lo scorso 10 ottobre, erano stati modificati alcuni articoli così il testo è stato trasmesso alla Camera che lo ha approvato definitivamente. Il provvedimento contiene disposizioni eterogenee che coinvolgono settori diversi tra loro:

- ◆ libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 4);
- ◆ giustizia e sicurezza (articoli 5 e 6);
- ◆ fiscalità (articoli da 7 a 10);
- ◆ Lavoro (articolo 11);
- ◆ tutela della salute (articoli da 12 a 15);
- ◆ tutela dell'ambiente (articoli da 16 a 18);
- ◆ energia e fonti rinnovabili (articoli da 19 a 21);
- ◆ altre disposizioni (articoli da 22 a 30).

<b>LE NOVITA' DELLA LEGGE EUROPEA 2017</b>	
<b>RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA</b>  Articolo 8	<p>Dal punto di vista fiscale, l'unico Capo interessante della Legge Europea è il terzo. In particolare l'articolo 8 prevede <b>modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta</b> prevedendo che <b>la domanda</b> di restituzione dell'IVA non dovuta, deve essere <b>presentata entro due anni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal versamento dell'imposta;</li> <li>◆ o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.</li> </ul> <p>Con questa seconda opzione, la norma consente così il superamento del termine di due anni, nel caso in cui sia applicata un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>In particolare, dopo l'articolo 30-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/72) è inserito il seguente:</p> <p><b>"ART. 30-ter – (Restituzione dell'imposta non dovuta).</b></p> <p>1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.</p> <p>2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una</p>



	<p>prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.</p> <p>3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale."</p>
<p><b>MODIFICHE REGIME IVA DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b></p> <p>Articolo 9</p>	<p>L'articolo 9 della Legge Europea modifica la disciplina concernente la <b>non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche</b> e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.</p> <p>In particolare, modificando l'articolo 8, primo comma, del DPR 633/72, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « <i>b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125<sup>5</sup>, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;</i> ».</p>
<p><b>MODIFICHE AL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NAVI ISCRITTE AL RII</b></p> <p>Articolo 10</p>	<p>La legge Europea interviene anche sul <b>regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII)</b>.</p> <p>In particolare l'articolo 10 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Vengono estese le seguenti misure agevolative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997);</li> <li>◆ concorrenza nella misura del 20% del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997);</li> <li>◆ esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997);</li> <li>◆ regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR).</li> </ul>

<sup>5</sup> Organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo.

<b>ALTRE NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE EUROPEA</b>	<b>CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</b>	
	<b>Articolo 1</b>	modifica la disciplina sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (cd. avvocati stabiliti).
	<b>Articolo 2</b>	Attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.
	<b>Articolo 3</b>	introdotto l'obbligo dal 1° settembre 2018, di redigere le ricette dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono le sanzioni per chi falsifichi tali ricette.
	<b>Articolo 4</b>	introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. internet aperto.
	<b>CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA</b>	
	<b>Articolo 5</b>	ampliato il campo di applicazione dell'aggravante di "negazionismo" stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
	<b>Articolo 6</b>	esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016).
	<b>CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO</b>	
	<b>Articolo 11</b>	stanziare risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995.
	<b>CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE</b>	
	<b>Articolo 12</b>	riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina.
	<b>Articolo 13</b>	attiene all'organizzazione della banca dati degli equidi.
	<b>Articolo 14</b>	chiarisce che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi.
	<b>Articolo 15</b>	introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele.

<b>CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE</b>	
<b>Articolo 16</b>	integra le disposizioni, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque.
<b>Articolo 17</b>	interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
<b>Articolo 18</b>	modifica le norme nell'ambito del Codice dell'ambiente con quattro gruppi diversi di disposizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);</li> <li>2) disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;</li> <li>3) norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione</li> <li>4) disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.</li> </ol>
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI</b>	
<b>Articolo 19</b>	adeguata la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
<b>Articolo 20</b>	adeguata la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
<b>Articolo 21</b>	adeguata la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale.
<b>CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI</b>	
<b>Articolo 22</b>	modifica le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
<b>Articolo 23</b>	reca disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
<b>Articolo 24</b>	Fissa a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta
<b>Articolo 25</b>	disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

	<b>Articolo 26</b>	individua nell'ENAC (Ente nazionale dell'Aviazione civile), l'Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi.
	<b>Articolo 27</b>	estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea.
	<b>Articolo 28</b>	novella il codice in materia di protezione di dati personali.
	<b>Articolo 29</b>	attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali un contributo aggiuntivo di 1,4 milioni di euro, a decorrere dal 2018.
	<b>Articolo 30</b>	reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per taluni articoli

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

# TARI: IL PROBLEMA DELLA QUOTA VARIABILE E LA RICHIESTA DI RIMBORSO

## INTRODUZIONE

A seguito di un'interrogazione parlamentare sulla corretta determinazione della TARI, **il Mef** ha pubblicato la Circolare 1/DF del 20.11.2017 con cui ha **chiarito le modalità di calcolo della TARI e ha confermato che la quota variabile va applicata una sola volta**, considerando l'intera superficie dell'utenza.

E' accaduto, in questi ultimi anni, che alcuni comuni abbiano gonfiato l'importo della TARI dovuta dai contribuenti, in quanto hanno computato la quota variabile tante volte quante sono le pertinenze. Ad esempio: chi ha una casa con 125 metri quadrati complessivi, di cui 100 di casa, 15 di garage e 10 di cantina si è trovato a pagare la quota variabile non una (come dovrebbe essere) ma tre volte.

**I contribuenti che ora si accorgono di aver pagato di più**, dal 2014 ad oggi, **possono chiedere il rimborso al loro comune**, presentando un'istanza in carta semplice.

Nella nostra rubrica "Sapere per fare" riepilogheremo la disciplina della TARI e cercheremo di far capire qual è l'errore commesso dai Comuni e come fare per ottenere indietro le somme versate in più.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è la Tari** e chi deve pagarla?
2. **Come si calcola** la Tari secondo le disposizioni di legge?
3. Con quali **criteri** il comune fissa le **tariffe**?
4. **Da cosa nasce la questione** della **Tari**?
5. **Cosa fare per capire** se si è pagato in più?
6. Cosa fare se **ci si accorge di aver pagato di più** per la Tari?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 COS'È LA TARI E CHI DEVE PAGARLA?

**R.1** La **TARI**, introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata adottata in sostituzione della precedente TARES che, a sua volta, aveva sostituito TARSU, TIA1, TIA2.

Insieme con **IMU** (Imposta Municipale Propria) e **TASI** (Tassa sui Servizi Indivisibili), la **TARI** fa parte dell'**IUC** (Imposta Unica Comunale).

La **tassa sui rifiuti (TARI)** è il tributo il cui gettito è finalizzato a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte idonee a produrre i rifiuti urbani.

Il presupposto della **TARI** è il **possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, **di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse:

- ◆ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- ◆ e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di **durata non superiore a 6 mesi** nel corso dell'anno solare, **la TARI è dovuta soltanto dal possessore** del locale o dell'area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### D.2 COME SI CALCOLA LA TARI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE?

**R.2** Innanzitutto ricordiamo che **è il Comune a decidere la tariffa della Tari**, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DPR 158/99. La tariffa è composta:

- ◆ da una parte fissa;
- ◆ da una parte variabile;

e poi è articolata in due fasce:

- ◆ una domestica;
- ◆ una non domestica.

Il problema sorto di recente riguarda le utenze domestiche. Per queste:

- ◆ la **quota fissa** si calcola tenendo conto della **superficie e della composizione del nucleo familiare**. In particolare bisogna moltiplicare la somma della superficie dell'alloggio e delle pertinenze per la tariffa corrispondente al numero di occupanti;
- ◆ la **quota variabile** si calcola rapportandola alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile determinare i rifiuti di ogni singola utenza, la quota variabile è determinata applicando un coefficiente di adattamento.

La somma risultante dalla quota fissa e dalla quota variabile deve essere maggiorata del 5% a titolo di addizionale provinciale.

Come spiegato prima l'applicazione della TARI avviene tenuto conto della superficie dell'immobile<sup>6</sup> dichiarate, ovvero accertate. L'accertamento della superficie dell'immobile è

---

<sup>6</sup> Artt. da 645 a 649 della L. n. 147/2013.

realizzato, per gli immobili iscritti o iscrivibili a catasto, direttamente dal Comune, sulla base dei dati catastali.

Il Comune potrà considerare quale superficie assoggettabile alla TARI, una percentuale pari all'80% della superficie<sup>7</sup>.

**Per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B, C)** sono previsti due differenti regimi:

- ◆ **regime transitorio:** realizzabile considerando, in via del tutto temporanea, quale superficie su cui determinare la TARI, la sola superficie calpestabile;
- ◆ **regime permanente:** da adottarsi, in sostituzione del regime transitorio, solo dopo che i dati catastali siano stati allineati ai dati toponomastici.

**Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E)** la superficie in relazione alla quale è commisurato l'ammontare della TARI è quella calpestabile.

### D.3 CON QUALI CRITERI IL COMUNE FISSA LE TARIFFE?

**R.3** La tariffa potrà essere determinata dal Comune:

- ◆ **sulla base del "metodo normalizzato"** ex D.P.R. n. 158 del 1999;
- ◆ **ovvero secondo il principio "chi inquina paga"**, ripartendo così i costi in relazione alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, considerando gli usi, il tipo di attività svolta e il costo del servizio sui rifiuti.

**La procedura di definizione della tariffa avviene in fasi tra loro successive che si articolano in:**

- ◆ determinare i costi del servizio;
- ◆ definizione di quali siano i costi fissi e quali quelli variabili;
- ◆ ripartizione dei costi in quote imputabili alle utenze, a seconda che siano domestiche o meno;
- ◆ calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la gestione dei rifiuti solidi urbani. **La tariffa si compone infatti dei:**

- ◆ **costi operativi di gestione (CG):** in cui sono ricompresi i costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati (CGIND) e i costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata (CGD);
- ◆ **costi Comuni (CC):** in cui sono ricompresi i costi amministrativi (CARC), costi generali di gestione (CGG) e i costi comuni diversi (CCD);
- ◆ **costi d'uso del capitale (CK).**

La determinazione dell'ammontare dell'importo della tassa sui rifiuti, dovrà assicurare la copertura integrale:

- ◆ dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ◆ dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- ◆ eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili riguardanti la tariffa di igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

---

<sup>7</sup> Riguardo all'entrata in vigore dell'obbligo per i comuni di determinare l'ammontare della TARI dovuta dai contribuenti, sulla base delle risultanze catastali, v. Art. 2 del D.L. 16/2014.



Le delibere che stabiliscono le tariffe della Tari sono [disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze](#).

**A partire dal 2018**, i comuni dovranno anche considerare le risultanze dei fabbisogni standard<sup>8</sup>.

La TARI è inoltre dovuta nella misura massima del **20% della tariffa**:

- ◆ in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- ◆ nel caso in cui il servizio sia realizzato in violazioni della disciplina di riferimento;
- ◆ in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La TARI è invece dovuta in misura non superiore al **40% della tariffa**, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.

#### D.4 DA COSA NASCE LA QUESTIONE DELLA TARI?

**R.4** La questione sulla Tari nasce dalla risposta all'interrogazione di Commissione n. 5-10764 dell'On. le L'Abbate dell'8.3.2017, che ha chiesto se la **quota variabile** della Tari **debba essere calcolata una volta solo anche nel caso in cui la superficie** di riferimento dell'utenza domestica **comprenda quelle delle pertinenze dell'abitazione**.

Il dubbio nasce dalla constatazione che alcuni comuni computano la quota variabile sia in relazione all'abitazione sia alle pertinenze determinando così una tassa più elevata rispetto a quella che sarebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

Il Mef, con la Circolare n. 1/DF del 20.11.2017, ha chiarito che la quota variabile deve essere computata una sola volta, in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. Un diverso metodo *"non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI"*.

#### Esempio Circolare 1/DF del 20.11.2017

Si ipotizzino questi due nuclei familiari, con 3 membri:

- ◆ primo nucleo: abitazione di 100 mq;
- ◆ secondo nucleo: appartamento di 80 mq + cantina di 20 mq che costituisce pertinenza.

Si ipotizzi, inoltre, che:

- ◆ la tariffa determinata dal comune per la parte fissa sia 1,10 €;
- ◆ la tariffa per la parte variabile sia 163,27.

Primo nucleo familiare			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI
100	110 (100x1,10)	163,27	273,27 (100+163,27)

<sup>8</sup> Art. 1 comma 653, L. n. 147/2013.



Totale			<b>273,27</b>
<b>Secondo nucleo familiare</b>			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI
80	88 (180x1,10)	163,27	251,27 (88+163,27)
20	22 (20x1,10)	163,27	185,27 (22+163,27)
Totale			<b>436,54 (251,27+185,27)</b>
<p>Se il comune applica la quota variabile sia all'abitazione che alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l'importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si abbia la pertinenza.</p> <p>Questa sarebbe l'applicazione corretta per il secondo nucleo familiare:</p>			
<b>Secondo nucleo familiare</b>			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI
100 (80+20)	110 (100x1,10)	163,27	273,27 (110+163,27)
Totale			<b>273,27</b>

#### D.5 COSA FARE PER CAPIRE SE SI È PAGATO IN PIÙ?

**R.5 Il contribuente deve leggere attentamente l'avviso di pagamento della Tari** mandato dal comune, in particolare la parte dedicata al dettaglio delle somme. Purtroppo non c'è uniformità negli avvisi di pagamento, per cui ogni contribuente deve individuare nel proprio avviso la parte del dettaglio in cui sono riportate le seguenti informazioni: unità immobiliari, la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e la quota variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione e non anche per le pertinenze.

Può essere utile anche consultare il sito internet del proprio comune; in alcuni casi, infatti, (ad esempio Padova, Verona ecc ...) il comune ha provveduto a rilasciare un comunicato stampa in cui avvisa che la quota variabile è stata applicata correttamente, e che quindi i contribuenti non devono preoccuparsi.

#### D.6 COSA FARE SE CI SI ACCORGE DI AVER PAGATO DI PIÙ PER LA TARI?

**R.6** Se il contribuente ritiene che si sia verificato un errore (del Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti) nell'uso della parte variabile, **può richiedere il rimborso:**

- ◆ riguardo alle annualità a partire dal 2014;
- ◆ non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU;

- ◆ non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP<sup>9</sup>.

Il rimborso dovrà essere richiesto mediante il rimedio dell'**istanza di rimborso**<sup>10</sup> da proporsi **entro 5 anni** dal giorno del **versamento**. L'istanza deve contenere:

- ◆ l'identificazione del contribuente;
- ◆ l'importo versato;
- ◆ l'importo di cui si chiede il rimborso;
- ◆ i dati identificativi della pertinenza, erroneamente considerata nel calcolo della TARI (cd. TARI Puntuale).

Non sono richieste particolari ed ulteriori formalità in sede di redazione dell'istanza.

Ecco di seguito un fac-simile per la richiesta di rimborso:

	Spett.le
	Ufficio Tributi del Comune di
	_____
	Via _____n.
	_____
	Cap _____
	Comune _____
<b>Oggetto: Istanza di rimborso quota variabile TARI</b>	
Il / la sottoscritto/a _____nato/a a _____ il _____residente a _____ via / piazza _____ n. ____C.F. _____ tel. _____ e mail _____ in qualità di _____	
<b>CHIEDE</b>	
il rimborso dell'importo di € _____ versato erroneamente in eccedenza a titolo di TARI, relativamente alla pertinenza (garage / autorimessa / cantina) così identificata in Catasto _____, alla luce dei chiarimenti forniti dal Mef con la Circolare n. 1/DF del 20.11.2017.	
L'eccedenza di versamento, infatti, è dovuta all'errata determinazione della quota variabile da parte del Comune, computata più volte per la medesima unità abitativa.	
A tal fine specifica quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anno/i per il/i quale/i si chiede il rimborso _____</li> <li>◆ Data di versamento _____</li> <li>◆ Importo versato _____</li> </ul>	

<sup>9</sup> Tariffa a natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

<sup>10</sup> Art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602.

- ◆ Importo dovuto \_\_\_\_\_
- ◆ Importo chiesto a rimborso \_\_\_\_\_

Ai fini del rimborso si comunica il seguente c/c: codice IBAN \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

- copia versamenti
- copia documento di riconoscimento

## PRASSI DELLA SETTIMANA

**LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Risoluzione n. **141/E** del **16 Novembre 2017** L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBFW) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo "EBINWELFARE"

---

Risoluzione n. **142/E** del **20 Novembre 2017** L'Agenzia istituisce il codice tributo "6880" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta relativo al contributo riconosciuto alle fondazioni bancarie pari al 100 per cento dei versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l'anno 2017.

---

Risoluzione n. **143/E** del **22 Novembre 2017** L'Agenzia chiarisce che i prodotti iconici di design industriale possono essere considerati alla stregua di opere d'arte se dotati di carattere creativo e di valore artistico. In tale ipotesi, i canoni pagati dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d'autore in relazione a queste opere rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia.

---

Risoluzione n. **144/E** del **22 Novembre 2017** L'Agenzia fornisce chiarimenti in materia di documentazione probatoria utilizzabile dal contribuente per la ricostruzione analitica degli utili di fonte estera percepiti attraverso società intermedie non residenti e di contestuale dimostrazione della provenienza o meno degli utili da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 24.11.2017 ALL' 8.12.2017**

---

Lunedì <b>27 Novembre 2017</b>	Presentazione <b>elenchi INTRASTAT</b> delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel <b>mese precedente</b> .
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari</b> di beni registrati nel mese di <b>ottobre 2017</b> , dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ( <b>Modello INTRA 12</b> ).
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Liquidazione e versamento dell'Iva</b> relativa agli <b>acquisti intracomunitari</b> registrati nel mese di <b>ottobre 2017</b> .
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Comunicazione</b> , da parte degli intermediari finanziari, all'Anagrafe tributaria <b>dei dati</b> , riferiti al mese solare precedente (ottobre 2017), relativi ai <b>soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria</b> .
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Versamento</b> da parte delle imprese di assicurazione <b>dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2017</b> nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2017.
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Versamento 6<sup>a</sup> rata dell'Irpef e delle altre imposte</b> risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dell' <b>1,65% da parte dei</b> non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno.
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Versamento 6<sup>a</sup> rata dell'Irpef e delle altre imposte</b> risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dell' <b>1,43% da parte dei</b> non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il <b>20 luglio</b> beneficiando della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.
Mercoledì <b>30 Novembre 2017</b>	<b>Versamento della 6<sup>a</sup> rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte</b> risultanti dalle dichiarazioni annuali,

---

con gli interessi dell'**1,32%**, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo **da parte dei** non titolari di partita IVA che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

**Versamento 5ª rata dell'Irpef e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dello **0,76%**, e la **maggiorazione dell'1,09%** a titolo di interesse corrispettivo **da parte dei** non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**21 agosto**) e che **hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017**.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte** derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali entro il 31 ottobre 2017 (ravvedimento)

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento della **2° o unica rata dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap** dovute a titolo di **acconto per il 2017**.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento della **2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle addizionali regionali e comunali dovute a titolo di **acconto per il 2017** da parte delle persone fisiche si avvalgono del **regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"**.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento della **2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali** dovute a titolo di **acconto per il 2017** da parte delle persone fisiche si avvalgono del **regime forfetario**.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento della **2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'Ires** dovuta a titolo di **acconto per il 2017 da parte delle società "di comodo"** ai sensi dell'art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994 (**società non operative e società in perdita sistematica**).

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap da parte delle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e **che entro il 30 settembre 2017 si sono trasformate in società semplici**. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% (o del 10,5% per le società non operative).

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap da parte delle **società che** entro il 30.09.2017 **hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo previsto dall'art. 1 commi 115-120 L. 208/2015. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% (o del 10,5% per le società non operative).

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap da parte delle società **alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di "imprenditore individuale" e la conservano fino al 01.01.2017, che possiedono beni immobili strumentali** di cui all'art. 43 comma 2 del DPR 917/86 e **che entro il 31.05.2017 hanno optato per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017**. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Pagamento della terza rata del debito residuo comunicato dall'Agente della riscossione da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2006 (**rottamazione delle cartelle**).

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Pagamento delle prime tre rate del debito residuo comunicato dall'Agente della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato la domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2006

**(rottamazione delle cartelle), ma non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro il 31.07.2017 ed entro il 30.09.2017.**

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Pagamento della **seconda rata** pari al 40% dell'importo netto dovuto da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della **definizione agevolata delle controversie tributarie** di cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Pagamento della **terza rata** da parte dei contribuenti che hanno presentato, entro il 2 ottobre 2017, la richiesta per la voluntary disclosure.

---

Mercoledì **30 Novembre 2017**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2017.

---